

Lavoro. Circolare del ministero

Debiti sui contributi e crediti verso la Pa: Durc rilasciabile

**Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone**

Le aziende che hanno dei debiti nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi nonché verso le Casse edili ma, contemporaneamente, vantano crediti nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, possono ottenere il **Durc**. Lo chiarisce il ministero del Lavoro con la circolare 40 diffusa ieri. Nel documento vengono forniti i primi chiarimenti in merito alla disciplina contenuta nel decreto ministeriale del 13 marzo scorso. Si tratta delle disposizioni attuative delle previsioni contenute nel comma 5 dell'articolo 13-bis del Dl 52/2012 (convertito dalla legge 94/2012).

La norma regola il rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) in presenza di **crediti certificati** certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non an-

cora versati da parte di una stessa impresa.

La chiave

Dunque la certificazione dell'esistenza del credito verso la pubblica amministrazione è la chiave che apre la porta al Durc. Quella regolamentata dal Dm del 13 marzo 2013 (oggetto della circolare in commento) è una procedura speciale secondo cui le aziende possono ottenere la regolarità contributiva anche se, in realtà, presentano una posizione debitoria aperta, non avendo provveduto regolarmente al versamento dei contributi e/o dei premi assicurativi.

Va da sé che il particolare "salvacondotto" può operare solo qualora i crediti dell'impresa certificati verso la pubblica amministrazione siano di importo almeno pari alle somme non versate dalla stessa impresa agli Istituti e/o alle Casse.

Le due procedure

Il meccanismo è semplice se a chiedere il Durc è lo stesso sog-

getto che, poi, potrà avvalersene. Quando - al contrario - la regolarità contributiva viene richiesta d'ufficio, l'azienda dovrà dichiarare l'esistenza del credito, indicando la data di rilascio della certificazione, il numero di protocollo, l'importo del credito stesso e l'amministrazione che ha rilasciato la relativa certificazione. Dovrà, inoltre, fornire un codice che permetta, a tutti coloro che ne hanno interesse, di verificare l'esistenza della certificazione, attraverso la cosiddetta **piattaforma informatica**.

Quest'ultima è un archivio a cui accedono gli Istituti previdenziali e le Casse edili per verificare l'esistenza del credito. Dalla piattaforma si può stampare un documento con gli estremi del credito certificato con possibilità di verificare la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell'emissione del Durc.

Il regime transitorio

In attesa che tutto il procedimento vada a regime, il mini-

sterio ricorda che la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla piattaforma informatica trasmesse via Pec o direttamente esibite; in tal caso, il tutto soggiace alla responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato.

Pur trattandosi di una procedura speciale di rilascio del Durc, il ministero afferma che il suo termine di validità resta fissato in 120 giorni dalla data del rilascio. Il documento di regolarità che verrà emesso riporterà la dicitura «ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012», unitamente alle altre informazioni identificative del credito.

Nel documento, i tecnici ministeriali ricordano - tra l'altro - che il credito certificato può essere ceduto o se ne può richiedere un'anticipazione ma solo se è stato estinto il debito indicato sul Durc. In tal caso, dovrà essere prodotto un ulteriore documento di regolarità contributiva aggiornato, alla banca o all'intermediario finanziario.

LA CESSIONE

Il credito può essere ceduto o usato per ottenere un'anticipazione solo quando l'impresa paga il dovuto